



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 del Reg. del 30/11/2011	OGGETTO:	Approvazione del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario (art.18 comma2 Legge 122/2010).
----------------------------------	-----------------	---

L'anno 2011 il giorno 30 del mese di NOVEMBRE alle ore 10:25 nella sala delle adunanze Consiliari.

Alla 1° convocazione ed in seduta Straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	PRESENTI	ASSENTI
ARNESANO Luigi	X	
DE MITRI Donato	X	
FINA Francesco		X
FINA Michele Arcangelo	X	
GRASSO Giovanni	X	
GRAVILI Cosimo	X	
IANNE Gaetano	X	
IANNE Irene	X	
INNOCENTE Rinaldo		X
MANNO Gianpiero	X	
MARINACI Vincenzo	X	
MOGAVERO Salvatore	X	
PERRONE Gianpiero	X	
QUARANTA Paolo	X	
ROSATO Antonio		X
SIMONE Filippo		X
TONDO Giuseppe	X	

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Vincenzo MARINACI
Assiste il Segretario Comunale Dr. Domenico CACCIATORE. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. Il Capo Settore Dott. Salvatore IANNE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Salvatore IANNE
---	--

Relazione l'Assessore Dr. Paolo Quaranta.

(Alle ore 13,00 esce dall'aula il Consigliere Tondo)

Consiglieri presenti N. 12

Interviene il Consigliere Gravili;

Replica dell'Assessore Quaranta;

Intervento per dichiarazione di voto del Consigliere Gravili.

=====

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 "*Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*", convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale mediante il riconoscimento di un incentivo economico sulle somme riscosse grazie all'attività di controllo dei comuni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "*Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale, nell'ambito delle disposizioni volte a contrastare l'evasione fiscale e contributiva, all'articolo 18 ha introdotto disposizioni volte a potenziare e rendere più efficace la partecipazione dei comuni all'accertamento prevista dall'articolo 1 del decreto legge n. 203/2005 (conv. in legge n. 248/2005), mediante, tra gli altri:

- l'ampliamento della collaborazione anche alla materia contributiva;
- l'innalzamento dal 30% al 33% dell'incentivo spettante ai comuni sulle riscossioni;

Richiamato in particolare l'articolo 18, commi 2 e 3, del suddetto decreto-legge, il quale testualmente recita:

Art. 18 - Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo

2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi:

a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per l'istituzione del Consiglio tributario è adottato dal Consiglio comunale entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione;

b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per la successiva istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai rispettivi Consigli comunali per l'approvazione entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. *In occasione della loro prima seduta, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'articolo 19.*

Preso atto che:

- con la norma sopra citata il legislatore ha reso obbligatoria l'istituzione del consiglio tributario

quale organo consultivo dell'amministrazione comunale, già previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, a cui affidare il compito di segnalare elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi;

- l'articolo 1, comma 12-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha elevato, limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di compartecipazione ai tributi erariali al 100 per cento, a condizione che il comune istituisca il Consiglio tributario entro il 31 dicembre 2011 e la medesima condizione viene posta ai fini degli effetti della norma contenuta nello stesso decreto n. 138 in materia di riduzione dell'impatto delle restrizioni imposte ai comuni nell'ambito del Patto di stabilità interno;

Atteso che il consiglio tributario deve essere istituito dai comuni che non vi avessero già provveduto ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 600/1973;

Ritenuto quindi necessario, in ottemperanza all'obbligo di legge, procedere alla istituzione del Consiglio tributario, da attuarsi mediante approvazione di uno specifico regolamento adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto lo schema di "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio tributario";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON la seguente votazione:

- Consiglieri presenti n. 12
 - Consiglieri votanti n. 12
 - Voti favorevoli n. 9
 - Voti contrari n. 0
 - Astenuti n. 3 (Gravili - Perrone - Manno)
- espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio tributario" il quale si compone di n.8 articoli e che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

2) DI DARE ATTO che il resoconto stenotipografico della discussione è riportato nel verbale di seduta.

=====

La seduta si è conclusa alle ore 13,25.

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Articolo 1- Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, è l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 – Funzioni del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale previste dalla normativa vigente ed in particolar modo quelle disciplinate dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dall'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 3 – Composizione del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio tributario è composto da:

- il Responsabile del Settore Economico – Finanziario e Tributi, che assume la carica di Presidente;
- il Responsabile del Settore Polizia Municipale;
- il Responsabile del Settore AA. GG.- Servizi Demografici;
- il Responsabile del Settore Edilizia Privata;

2. Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati:

- il Direttore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, o un suo delegato;
- il Direttore dell'Agenzia del Territorio provinciale, o un suo delegato;
- il Direttore della sede provinciale dell'INPS, o un suo delegato;
- il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, o un suo delegato.

Articolo 4 – Durata del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario resta in carica fino alla sua formale abrogazione con apposita delibera consigliare.

Articolo 5 – Attività del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato dal suo Presidente.

2. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.

3. La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri.

4. Il Consiglio Tributario si riunisce periodicamente, non meno di una volta ogni due mesi.

5. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.

7. Il Consiglio tributario relaziona circa le attività svolte con cadenza semestrale all'Assessore preposto ai tributi, che trasmette il documento alla Giunta comunale e al Presidente del Consiglio comunale;

6. Alle sedute del Consiglio Tributario oltre ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, possono essere invitati, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, altri soggetti appartenenti all'Amministrazione comunale, esperti esterni e rappresentanti di enti o associazioni di categoria, ma senza diritto di voto.

Articolo 6 – Obblighi dei consiglieri

1. I membri del Consiglio Tributario sono tenuti al segreto d'ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti.
2. È fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 3° grado, coloro che hanno rapporti di credito o debito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante.

Articolo 7 –Locali e mezzi del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario ha sede presso l'ufficio del suo Presidente; le funzioni di segreteria sono svolte dall'Ufficio Tributi/Entrate.
2. Per quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 bis dell'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli adempimenti organizzati sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

Articolo 8 –Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della delibera con cui viene approvato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Sig. Vincenzo MARINACI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 15/12/2011

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 1494 del Reg.).

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 15/12/2011

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/12/2011

- decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
